



ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 3 di data 20 gennaio 2016

OGGETTO:

L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. – Capo I bis “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”: affido incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla dott.ssa Sabrina Pellegrin di Soraga nell’ambito del progetto “Didattica Grande Guerra”

IL DIRETTORE

- visto il Piano dell'Attività Triennale 2016-18, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 di data 30 dicembre 2015 e più specificatamente il punto 3. *Museo Ladin de Fascia*, e l'allegato 4. *Progetto Didattico della Grande Guerra* laddove si annuncia la prosecuzione del progetto didattico legato alla mostra "1914-1918 *La Gran Vera*. La Grande Guerra: Galizia, Dolomiti" allestita presso il Teatro Navalge a Moena, sicuramente fino a novembre 2016;
- verificato che con deliberazione n. 250 di data 23 dicembre 2015 la Giunta Regionale ha rinnovato la quota di adesione all'Istituto Culturale Ladino per l'anno 2016, assegnando, come per il 2015, il maggior importo di € 20.000,00 destinato alla copertura delle spese ordinarie concernenti l'assunzione di nuovi compiti istituzionali (ampliamento delle attività didattiche dei "Servizi educativi" e la gestione di nuove mostre permanenti ed attività collaterali), dunque in modo particolare a sostegno del progetto "Didattica della Grande Guerra";
- preso atto che per l'anno scolastico 2015-2016 le scuole locali e non, hanno già manifestato un grande interesse e la volontà di prenotare le differenti attività proposte, mentre altre richieste si aggiungeranno sicuramente nel periodo primaverile;
- vista quindi la necessità di garantire la disponibilità del servizio didattico presso la Mostra ed il corretto svolgimento delle attività prenotate, nonché la gestione degli ulteriori sviluppi che le attività potranno avere nei mesi futuri e durante il periodo estivo;
- effettuata una reale ricognizione presso i Servizi dell'Istituto ed accertato che la responsabile dei Servizi Educativi risulta ancora assente per maternità almeno per tutta la prima metà dell'anno;
- verificato inoltre che la collaboratrice, che anche nel corso del 2016 verrà messa a disposizione del Museo dalla Scuola ladina de Fascia nell'ambito del progetto "La scuola al Museo", dovrà occuparsi anche della gestione delle altre attività facenti capo al servizio, ovvero sia l'offerta didattica incentrata sul Museo Ladino e pertanto non potrà occuparsi delle attività didattiche relative alla mostra;
- ritenuto pertanto indispensabile rivolgersi a personale esterno che abbia però una competenza in ambito didattico ed una conoscenza specifica della lingua e cultura ladina al fine di garantire che i percorsi sulla Grande Guerra siano coerenti ed in linea con gli standard qualitativi perseguiti dai Servizi Educativi del Museo;
- vista la circolare della PAT prot. n. 2123/GEN/08/D319/SF/FG/LUC di data 5 novembre 2008 con la quale è stato inviato l'aggiornamento del testo coordinato delle disposizioni attuative del Capo I bis della legge 19 luglio 1990, n. 23;
- verificato che l'art. 39 duodecies della legge provinciale n. 23 di data 19 luglio 1990, prevede la possibilità di affidare motivatamente incarichi di collaborazione a

soggetti esterni, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi in materia di lavoro, ove non sia possibile utilizzare, in relazione ai tempi di realizzazione degli obiettivi, personale dipendente per lo svolgimento di attività, anche di carattere ordinario;

- preso atto che la dott.ssa Rebecca Somnavilla che ha condotto i percorsi afferenti al progetto in oggetto nel corso dell'anno 2015, non è disponibile per una nuova collaborazione;
- contattata per le vie brevi la dott.ssa Sabrina Pellegrin, che da settembre a dicembre 2015 ha collaborato con la Scuola Ladina de Fascia nell'ambito del Progetto "La scuola al Museo", lavorando quindi a stretto contatto con i Servizi Educativi ed affiancando anche la dott.ssa Somnavilla nella fase di verifica e revisione dei percorsi e laboratori dedicati al tema della Grande Guerra, maturando così una buona conoscenza degli stessi e delle modalità operative della didattica;
- analizzato attentamente il C.V. della dott.ssa Sabrina Pellegrin (ns. prot. n. 70/2016 di data 14 gennaio 2016), dal quale si evince che la stessa dispone di un adeguato livello di competenza didattica, nonché di conoscenza della lingua e della cultura ladina, requisiti indispensabili per la conduzione dei percorsi proposti dai Servizi Educativi del Museo Ladino, che vanno a sommarsi all'esperienza fatta negli ultimi mesi;
- verificata dunque la disponibilità della dott.ssa Sabrina Pellegrin, a svolgere un incarico di collaborazione coordinata continuativa che preveda un impegno di circa 36 ore settimanali a partire dal 25 gennaio 2016 fino al 30 giugno 2016, con possibilità di prosecuzione nei mesi successivi, in base alle effettive necessità dell'ente;
- acquisita la documentazione prevista dall'art. 39 octies comma 1 lettere a), b), c) e d) della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
- preso atto che nei confronti della suddetta collaboratrice non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 così come risulta dalla dichiarazione acquisita;
- concordato con la stessa un compenso complessivo € 6.750,00 riferito ad un incarico per il periodo 25 gennaio 2016 - 25 giugno 2016 con un impegno settimanale di circa 36 ore distribuite nell'arco della settimana a discrezione della collaboratrice in relazione alle attività didattiche programmate in calendario;
- concordato inoltre con la dott.ssa Pellegrin che l'incarico si svolgerà presso la sede del Museo Ladino di Fassa, presso le sezioni sul territorio dello stesso, nonché, prevalentemente, presso la Mostra dedicata alla Grande Guerra allestita presso il Teatro Navatge a Moena;
- ritenuto il compenso congruo in riferimento alla professionalità, al titolo di studio nonché al tempo impegnato nello svolgimento dell'incarico;

- ritenuto inoltre che venga rispettato il limite massimo previsto dal testo coordinato sopra citato, a valere per la professionalità equiparabile a quella della collaboratrice;
- verificato che ai fini del limite relativo al cumulo degli incarichi, la collaboratrice non ha in essere altri rapporti di collaborazione con questo istituto;
- tenuto conto che l’incarico sopra descritto viene affidato in base al capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23;
- visto lo schema di contratto allegato, che del presente provvedimento forma parte integrante e sostanziale, da stipulare con la dott.ssa Sabrina Pellegrin;
- verificato che la spesa complessiva per l’incarico oggetto del presente provvedimento ammonta ad € 8.160,00, comprensivi degli oneri a carico ente;
- viste le direttive in materia di personale e di contratti di collaborazione per il periodo 2014-2016 approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1551 di data 8 settembre 2014 come modificate con deliberazione n. 2288 di data 22 dicembre 2014, le quali stabiliscono che *“per contratti di collaborazione o di esternalizzazione di servizi sostitutivi di contratti di collaborazione stipulati per la realizzazione di **interventi di ricerca o per progetti legati all’attività istituzionale dell’Ente, cofinanziati per almeno il 65% da soggetti esterni alla Provincia autonoma di Trento, dal confronto della spesa va esclusa la parte di spesa in cofinanziamento.**”*;
- Visto il progetto speciale “Didattica della Grande Guerra” e ritenuto che gli obiettivi che lo stesso persegue siano sicuramente da ricondurre ad attività istituzionale dell’Ente;
- accertato che il progetto risulta cofinanziato per almeno il 65% da soggetto esterno alla Provincia Autonoma di Trento;
- ritenuto pertanto che la spesa relativa al contratto di collaborazione da stipulare con la dott.ssa Sabrina Pellegrin debba essere esclusa dalla spesa complessiva per incarichi di collaborazione;
- visto il regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del Dirigente dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”, approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000;
- visti l’art. 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
- visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015;
- accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 51410/2 del bilancio pluriennale 2016-2018;

d e t e r m i n a

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla dott.ssa Sabrina Pellegrin, nata a Cavalese il 04.10.1991 C.F. SMMRCC84S44C372F l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 39 duodecies della L.P. 23/1990 e s.m. Capo I bis, per il periodo 25 gennaio 2016 – 25 giugno 2016 avente ad oggetto la conduzione dei percorsi didattici sul tema della “Grande Guerra”, nonché la gestione ed il coordinamento delle prenotazioni e dei contatti relativi alla Mostra “1914-1918 La Gran Vera. La Grande Guerra: Galizia, Dolomiti”, nell'ambito del progetto speciale “Didattica della Grande Guerra”, nonché l'eventuale supporto alle altre attività dei servizi educativi del Museo, con un impegno settimanale di circa 36 ore a fronte di un compenso complessivo lordo di €. 6.750,00;
2. di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;
3. di corrispondere alla dott.ssa Sabrina Pellegrin di Soraga (TN), il compenso complessivo lordo di € 6.750,00 non soggetto ad I.V.A. a norma dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modificazioni, su richiesta e dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziale in 5 rate dell'importo lordo di € 1.350,00 l'una, il 27 di ogni mese, in concomitanza con il pagamento degli stipendi del personale dipendente a partire dal 27 febbraio 2016, fino al 27 giugno 2016, previo accertamento dell'avvenuta regolare prestazione d'opera;
4. di dare atto che il rapporto instaurato con la suddetta collaboratrice, nella forma coordinata e continuativa, è da ritenersi senza alcun vincolo di subordinazione, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza organizzazione di mezzi;
5. di dare atto inoltre che, l'incarico verrà svolto presso la sede del Museo Ladino, delle sue sezioni e presso la mostra “Grande Guerra” presso il teatro Navalgè di Moena;
6. di dare atto infine che l'impegno temporale richiesto, sarà distribuito a discrezione della collaboratrice nell'arco della settimana compatibilmente con l'agenda delle prenotazioni, previa comunicazione ed intesa con la Direzione del Museo;
7. di autorizzare fin d'ora la collaboratrice all'uso del mezzo di servizio “Renault Kangoo” di proprietà dell'Istituto per gli spostamenti necessari e funzionali alla conduzione dei percorsi didattici sul territorio.
8. di far fronte alla spesa di cui al presente provvedimento, quantificata in €. 8.160,00 comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'Istituto, con impegno al capitolo 51410/2 dell'esercizio finanziario 2016.

Allegato: schema di contratto

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti -

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 14.09.79, n. 7 e successive modificazioni

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
51410/2	2016	9	€ 8.160,00

Vigo di Fassa, 20 gennaio 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.sa Marianna Defrancesco

Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti

Allegato alla determinazione del Direttore n. 3 di data 20 gennaio 2016

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in Vigo di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

- dott. Fabio Chiocchetti, nato a Moena (TN) il 24.06.1953, che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'ICL;

e

- dott.ssa Sabrina Pellegrin, nata a Cavalese (TN) il 04.10.1991 e residente in Strada Don Sepon, 15 38030, Soraga (TN) C.F. PLLSRN91R44C372R

premessi

- che con determinazione del Direttore n. _____ di data _____ gennaio 2016 l'ICL ha affidato alla dott.ssa Rebecca Sommavilla un incarico di collaborazione coordinata e continuativa;
- tenuto conto che la documentazione antimafia non è richiesta per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività professionali, non organizzate in forma d'impresa, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. d) del D.Leg. 6 settembre 2011 n. 159;

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto del Contratto)

L'ICL affida alla dott.ssa Sabrina Pellegrin nata a Cavalese (TN) il 04.10.1991 e residente in Strada Don Sepon, 15 38030, Soraga (TN) C.F. PLLSRN91R44C372R (di seguito denominata collaboratore) che accetta, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del progetto "Didattica della Grande Guerra" ed in particolare la conduzione dei percorsi didattici sul tema della "Grande Guerra", nonché la gestione ed il coordinamento delle prenotazioni e dei contatti relativi alla Mostra "1914-1918 La Gran Vera. La Grande Guerra: Galizia, Dolomiti", nell'ambito del progetto speciale "Didattica della Grande Guerra", nonché l'eventuale supporto alle altre attività dei servizi educativi del Museo, con un impegno settimanale di circa 36 ore.

Articolo 2

(Qualificazione, tempi, durata della collaborazione)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di collaborazione, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-duodecies della L.P. 23/1990.

La collaborazione oggetto del presente contratto ha inizio il 25 gennaio 2016 e terminerà il 25 giugno 2016, con la possibilità di proroga concordata tra le parti.

Articolo 3

(Esecuzione della prestazione)

La collaboratrice si impegna a prestare le attività oggetto del presente contratto personalmente e risponde al Direttore dell'Istituto Culturale Ladino del grado di soddisfazione della sua prestazione, operando con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico ed attenendosi alle modalità organizzative concordate con il Direttore dell'Istituto Culturale Ladino e con la responsabile del Museo ladino.

La collaborazione verrà svolta in regime di autonomia senza vincolo di subordinazione. In particolare si specifica che la collaboratrice:

1. non è soggetta al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare compatibilmente con l'agenda delle prenotazioni;
2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria alla collaboratrice, al fine di agevolare la stessa nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

Si fa presente che la presenza della collaboratrice nelle sedi del Museo Ladino, delle sue sezioni sul territorio e della Mostra dedicata alla Grande Guerra, nonché l'eventuale ausilio prestato a dipendenti del Museo o da essi ricevuto, non costituisce in alcun caso stabile inserimento della collaboratrice nella struttura organizzativa dell'ente.

Articolo 4

(Obbligo di riservatezza e di correttezza)

E' fatto divieto alla collaboratrice di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuta a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

L'ICL e la collaboratore si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dalla collaboratrice e da parte committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi) e della l.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni) la collaboratrice si impegna a rendere una dichiarazione in merito all'inesistenza o meno di conflitti di interesse, conformandosi altresì al disposto degli articoli 7, 8 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014.

Articolo 5

(Corrispettivo)

L'ICL si impegna a versare alla collaboratrice, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a 6.750,00. Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante alla collaboratrice, la quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Articolo 6

(Modalità e tempi di pagamento)

L'ICL corrisponderà alla collaboratrice la somma di cui al precedente art. 5, su richiesta e dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziale in 5 rate dell'importo lordo di € 1.350,00 l'una, il 27 di ogni mese, in concomitanza con il pagamento degli stipendi del personale dipendente a partire dal 27 febbraio 2016, fino al 27 giugno 2016, previo accertamento da parte della Direzione dell'avvenuta regolare prestazione d'opera.

Articolo 7

(Facoltà di recesso)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte della collaboratrice, il compenso dovuto a quest'ultima verrà rideterminato dall'ICL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte della collaboratrice.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza di legge (rilevabile in qualunque momento) in capo all'incaricato ed in particolare a seguito della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, senza che nulla sia dovuto all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'amministrazione.

Articolo 8

(Clausola Penale)

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte della collaboratrice nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

Articolo 9

(Modifiche o integrazioni al contratto)

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Articolo 10

(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)

La collaboratrice cede all'ICL ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sul prodotto ottenuto, senza avere nulla a pretendere. L'ICL potrà liberamente utilizzare il risultato derivante dall'attività oggetto del presente contratto allo scopo di diffonderlo ed agevolarne la conoscenza.

Articolo 11

(Clausola di rinvio)

Per quanto non espressamente pattuito, le parti rinviando alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

Articolo 12

(Foro competente)

Competente a risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO
COLLABORATORE

Dott. Fabio Chiocchetti
Pellegrin

IL

dott.ssa Sabrina

Vigo di Fassa,

-

Parte integrante alla determinazione de Direttore n. 3 del 20 gennaio 2016

Vigo di Fassa, 20 gennaio 2016

IL DIRETTORE

- dott. Fabio Chiocchetti-